

Proposta testo Decreto 19 novembre 2019, n. 182 modificato

“Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

11 **VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività*
12 *di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

14 **VISTO** il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante “*Attuazione della direttiva 2000/53/CE*
15 *relativa ai veicoli fuori uso*”;

17 VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;

19 **VISTO** l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “*Principi*”, che detta i
20 principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti:

21
22 **VISTO** l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “*Responsabilità*
23 *estesa del produttore*”;

25 **VISTO** l'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “*Requisiti generali*
26 *minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*”;

²⁸ VISTI l'articolo 178-quinquies del decreto legislativo 5 aprile 2000, n. 152,

30 **VISTO** l'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “*Pneumatici
fuori uso*”, ai sensi del quale “*con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo
di cui al comma 1*”;

36
37 **VISTO** l'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “*Criteri direttivi dei*
38 *sistemi di gestione*”;

39

40 **VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n.
41 82, recante “*Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228
42 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante
43 disposizioni in materia ambientale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2011;

44

45 **VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 gennaio 2012
46 recante “*Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso*”, pubblicato nella
47 Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012;

48

49 **VISTO** il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019
50 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i
51 regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;

52

53 **VISTO** il Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 maggio 2020
54 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che
55 modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009;

56

57 **VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024, n. 147 che
58 istituisce il “*Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici*” e definisce le
59 modalità operative per la sua gestione, in applicazione del D.M. n. 182/2019, pubblicato nella
60 Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024;

61

62 **ACQUISITA** l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
63 autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del _____;

64

65 **UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi
66 all'adunanza del _____;

67

68 **VISTA** la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. _____
69 del _____, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

70

71 **VISTO** l'articolo 8 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
72 novembre 2008

73

74 **VISTO** l'articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
75 novembre 2008

76

77 **VISTO** l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
78 novembre 2008;

79

80 **CONSIDERATA** la necessità di aggiornare la disciplina relativa ai tempi e alle modalità attuative
81 dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso prevista dal D.M. n. 182/2019, a seguito della
82 Verifica dell'Impatto Regolatorio ai sensi dell'articolo 14 rubricato “*Semplificazione della*

83 *legislazione*”, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante “*Semplificazione e riassetto normativo*
84 *per l’anno 2005*”;

85 **DECRETA**

87 **Capo I**
88 **Disposizioni generali**
89

90 **Art. 1**

91 **Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni**

92 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente
93 decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di
94 pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di
95 pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e
96 destinati alla vendita sul territorio nazionale.

97 2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano ai produttori e agli importatori
98 che immettono pneumatici nel mercato del ricambio, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera
99 e). Le disposizioni di cui al Capo III si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel
100 campo di applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o dell’articolo 231 del decreto
101 legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

103 3. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:

- 104 a) le ruote solide;
105 b) le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
106 c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

108 **Art. 2**

109 **Definizioni**

110 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo
111 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

112 a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro elastico di gomma,
113 rinforzato da tele, reti metalliche o altri materiali, destinato a contenere fluidi in pressione ovvero
114 camere d’aria;

115 b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro
116 vita, di cui il detentore si disfa, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto
117 di ricostruzione o di successivo riutilizzo;

118 c) immesso sul mercato: il quantitativo di pneumatici, immesso all’interno del mercato nazionale
119 italiano a mezzo di produzione o importazione, inclusa l’importazione di pneumatici usati, con
120 qualunque modalità, ivi compresa la conclusione di contratti a distanza, anche quando effettuata
121 attraverso piattaforme di commercio elettronico;

122

126 c-bis) messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di pneumatici per la distribuzione, il
127 consumo o l'uso all'interno del mercato nazionale italiano nel corso di un'attività commerciale, a
128 titolo oneroso o gratuito;

129

130 c-ter) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno pneumatico all'interno del
131 mercato nazionale italiano;

132

133 d) mercato: il mercato, riferito al territorio nazionale, comprensivo del mercato del ricambio e del
134 mercato di primo equipaggiamento;

135

136 e) mercato del ricambio: mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati da
137 importazione o ricostruiti diversi da quelli di cui alla lettera f), destinati all'installazione sui veicoli,
138 compresi quelli usati o ricostruiti provenienti da pneumatici derivanti dal sistema del mercato del
139 primo equipaggiamento;

140

141 f) mercato di primo equipaggiamento: mercato in cui vengono ceduti ai costruttori di veicoli gli
142 pneumatici destinati all'installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati;

143

144 g) produttore di pneumatici: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica pneumatici, oppure li fa
145 progettare o fabbricare, e li commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

146

147 g-bis) importatore di pneumatici: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Italia che immette
148 all'interno del mercato nazionale italiano pneumatici nuovi, usati o rigenerati provenienti dall'estero;

149

150 g-ter) distributore di pneumatici: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa
151 dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione all'interno del mercato
152 nazionale italiano;

153

154 h) produttore o importatore neo-operante: il produttore o importatore degli pneumatici che inizia
155 l'attività di immissione di pneumatici all'interno del mercato nazionale italiano nell'anno civile in
156 cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la prima volta;

157

158 i) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della propria attività
159 imprenditoriale, genera PFU;

160

161 l) veicoli: mezzi, sia con motore che senza, che necessitano degli pneumatici per muoversi o
162 controllare il movimento, anche operanti sul suolo privato, classificati secondo le categorie di cui
163 all'articolo 47 del D.lgs. n. 285/1992;

164

165 m) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita in Italia a cui il produttore,
166 anche neo-operante, avente sede legale in uno Stato diverso dall'Italia e che immette pneumatici
167 all'interno del mercato nazionale italiano, conferisce mandato per adempiere gli obblighi di tale
168 produttore ai sensi dell'art. 228 del D.lgs. n. 152/2006 e del presente decreto;

169

170 n) piattaforma online: una piattaforma online secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera i),
171 del regolamento (UE) 2022/2065;

172

173 o) contratto a distanza: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e l'utente finale nel quadro di
174 un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e
175 simultanea del professionista e dell'utente finale, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di
176 comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
177 stesso;

178

179 p) pneumatici usati: pneumatici riutilizzabili derivanti da pneumatici già messi a disposizione nel
180 mercato nazionale italiano, pneumatici riutilizzabili importati da Paesi esteri, carcasse di pneumatici
181 importate sul territorio nazionale e sottoposte a ricostruzione, pneumatici smontati da veicoli a fine
182 vita per essere immessi all'interno del mercato del ricambio tal quali o ricostruiti;

183

184 q) pneumatici ricostruiti: pneumatici usati che sono ricondizionati mediante la sostituzione del
185 battistrada usurato con materiale nuovo e omologati ai sensi dei regolamenti ECE ONU 108 e 109;

186

187 r) utente finale: un consumatore, un gestore di parco veicoli o un'impresa di trasporti stradali che
188 acquista o si suppone che acquisti uno pneumatico immesso all'interno del mercato nazionale italiano.

189

190 **Capo II** 191 **Disposizioni relative al mercato del ricambio**

192 **Art. 3**

Obblighi dei produttori e degli importatori

193 1. I produttori e gli importatori degli pneumatici adempiono all'obbligo di effettuare la gestione degli
194 PFU, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera n) e 228, comma 1, del
195 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale o in forma associata, utilizzando
196 esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 6. Il sistema di
197 gestione, sia esso individuale o in forma associata, deve gestire un quantitativo annuo di PFU
198 corrispondente ad un immesso pari ad almeno 2.000 tonnellate. I produttori e gli importatori di
199 pneumatici che immettono sul mercato quantitativi inferiori a 2.000 tonnellate annue ottemperano
200 all'obbligo di cui all'art. 228 del D.lgs. n. 152/2006 aderendo ad una forma associata di gestione.

201

202 2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 è in capo al rappresentante autorizzato, nel caso di
203 produttore di pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde in solido con il primo
204 dell'adempimento del predetto obbligo.

205

206 3. Il contributo ambientale di cui all'articolo 6 è utilizzato esclusivamente per adempiere al predetto
207 obbligo di gestione ed è impiegato nello stesso anno di riscossione, salvo quanto disposto dagli
208 articoli 4, comma 12, e 5, comma 8.

209

210 4. I produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a gestire, nell'anno **solare** civile di
211 immissione sul mercato, quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso

214 degli pneumatici, classificati secondo le categorie di cui all'Allegato I, dai medesimi immessi sul
215 mercato del ricambio nello stesso anno civile.

216 Ai fini della rendicontazione delle quantità gestite di PFU è dedotta la quota di pertinenza degli
217 pneumatici usati ceduti all'estero per il riutilizzo o per la ricostruzione, calcolata sulla base dei dati
218 ISTAT relativi all'anno civile di immissione e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel
219 mercato del ricambio per le categorie di cui all'Allegato I. I produttori e gli importatori degli
220 pneumatici neo-operanti sono tenuti a gestire, nell'anno civile di inizio attività, quantitativi in peso di
221 PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici, classificati secondo le categorie
222 di cui all'Allegato I, dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nel medesimo anno civile di
223 attività. I quantitativi così calcolati devono essere gestiti secondo i target di cui all'Allegato V,
224 garantendo la copertura provinciale delle attività di raccolta così come rendicontato trimestralmente
225 nel registro di cui all'articolo 7.

226 I produttori e gli importatori assicurano almeno il 45% di recupero di materia dalla gestione degli
227 PFU.

228

229 5. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di gestione di cui al comma 4, si calcolano gli PFU
230 raccolti e sottoposti a trattamento nell'anno civile di riferimento. Nel caso in cui vi siano quantitativi
231 di PFU raccolti ma non sottoposti a trattamento, anche se sottoposti a messa in riserva di rifiuti per
232 sotoporli ad una delle operazioni di trattamento, l'obiettivo di gestione si considera comunque
233 raggiunto laddove gli stessi siano sottoposti a trattamento entro il 30 aprile dell'anno successivo.
234

235 6. I produttori e gli importatori effettuano la gestione degli PFU regolarmente e continuativamente
236 per l'intero anno civile. I produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle richieste di raccolta
237 degli PFU pervenute utilizzando l'ordine di chiamata dei generatori degli PFU, fatta comunque salva
238 la facoltà di organizzare la gestione degli PFU con modalità che ne garantiscano l'efficienza,
239 l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

240

241 7. I produttori e gli importatori possono adempiere ai propri obblighi sia direttamente che
242 indirettamente, tramite incarichi conferiti mediante contratti stipulati, in forma scritta, per determinati
243 e limitati settori di attività. Non possono essere in alcun modo oggetto di delega gli obblighi di
244 informazione, comunicazione e rendiconto di cui al presente articolo. L'attività degli incaricati è
245 svolta sotto la direzione e la responsabilità dei produttori e degli importatori, che comunicano al
246 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dal conferimento
247 dell'incarico, le generalità degli stessi secondo il modulo di cui all'Allegato II, mediante inserimento
248 nel registro di cui all'articolo 7. L'incarico non può avere durata inferiore al periodo residuo di
249 gestione degli PFU per l'anno di riferimento. La revoca dell'incarico è comunicata al Ministero
250 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contestualmente all'eventuale nomina di un nuovo
251 incaricato.

252

253 8. Entro il 31 gennaio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore, esclusi i neo-
254 operanti, di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il
255 modulo di cui all'Allegato III, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, tutte le informazioni ivi
256 richieste. Entro il 31 ottobre di ogni anno, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6,
257 comma 2, produttori e importatori comunicano la previsione di immesso sul mercato nell'anno civile

258 successivo, ai fini della programmazione delle attività. La previsione di immesso, fatti salvi i neo-
259 operanti, è basata sulla media dell'immesso dichiarato tre anni precedenti.

260

261 9. Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di fornire al
262 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante i moduli di cui agli Allegati
263 IV e VII, da inserire nel registro di cui all'articolo 7, tutte le informazioni ivi richieste.

264

265 10. I produttori e gli importatori neo-operanti, contestualmente all'inizio dell'attività, inviano al
266 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una dichiarazione contenente la stima
267 dei quantitativi degli pneumatici che verranno immessi sul mercato del ricambio nel corso del primo
268 anno civile di attività, mediante il modulo di cui all'Allegato III, da inserire nel registro di cui
269 all'articolo 7.

270

271 11. I produttori e gli importatori inviano entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'ambiente e
272 della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione sul
273 raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono evidenziate, in modo chiaro e separato,
274 le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo
275 impiego per gli scopi specifici cui è preposto. Nel caso di adempimento in forma individuale, è
276 trasmessa copia del bilancio del produttore o importatore, nell'ambito del quale viene tenuta l'attività
277 di gestione degli PFU come gestione extra-caratteristica o come contabilità separata, ai sensi del
278 codice civile. In ogni caso, dal bilancio devono evincersi gli specifici utilizzi del contributo
279 ambientale nonché l'eventuale avanzo di gestione conseguito. Anche nel caso di adempimento in
280 forma individuale, deve essere trasmessa una relazione sul raggiungimento degli obiettivi
281 programmati, nella quale sono evidenziate, in modo analitico e separato, le componenti patrimoniali,
282 economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi specifici, a
283 cui lo stesso è preposto. Tale documentazione è trasmessa mediante il Registro di cui all'articolo 7.

284

285 11-bis. La relazione sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 11 deve contenere anche le
286 indicazioni relative alle attività di comunicazione di cui all'articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006 e di
287 ricerca, sviluppo e formazione, nonché una sezione dedicata al piano specifico di prevenzione relativo
288 all'anno civile precedente di cui agli artt. art. 178-ter, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006, 237, comma
289 6, del D.lgs. n. 152/2006. Entro il 30 settembre di ogni anno devono essere inviati il piano specifico
290 di Prevenzione relativo all'anno civile successivo e il programma pluriennale di prevenzione della
291 produzione dei rifiuti di cui agli artt. Art. 178-ter, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006, 237, comma 6 del
292 D.lgs. n. 152/2006, in quanto applicabili. Tale documentazione è trasmessa mediante il Registro di
293 cui all'articolo 7.

294

295 12. I produttori e gli importatori provvedono all'utilizzazione di strumenti informatici di gestione e
296 controllo attraverso i quali sono resi tracciabili i flussi quantitativi degli PFU dall'origine alla raccolta
297 fino all'avvenuto recupero.

Art. 4

Forme associate di gestione

300 1. I produttori e gli importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all'obbligo
301 di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono uno o più
302 consorzi o società consortili (di seguito: forme associate di gestione), che devono conformarsi ai

303 principi di cui agli articoli 178-*ter*, 178-*quater* e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o
304 vi aderiscono. In caso di adesione ad una forma associata di gestione già esistente il singolo produttore
305 o importatore deve darne comunicazione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
306 mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro di cui all'articolo 7.

307

308 2. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 sono tenute ad adempiere all'obbligo di gestione
309 degli PFU di cui al comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'intero
310 territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di
311 cui all'Allegato V.

312

313 3. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato con
314 scopo mutualistico e adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto.

315

316 4. Alle forme associate di gestione di cui al comma 1 possono partecipare esclusivamente i produttori
317 e gli importatori di pneumatici soggetti all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto
318 legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o i loro rappresentanti autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
319 lettera m).

320

321 5. Entro trenta giorni dalla costituzione, il legale rappresentante della forma associata di gestione di
322 cui al comma 1 ne dà comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
323 fornendo al medesimo un elenco dei consorziati e trasmette contestualmente l'atto costitutivo e lo
324 statuto. Ogni variazione della compagine sociale e dei relativi quantitativi degli pneumatici immessi
325 sul mercato del ricambio, deve essere comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del
326 territorio e del mare.

327

328 6. Alla comunicazione di cui al comma 5 è allegato un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che
329 il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed è
330 effettivamente in grado di adempiere all'obbligo di assicurare la gestione su tutto il territorio
331 nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo i parametri di cui
332 all'Allegato V; il progetto deve contenere gli elementi di cui all'Allegato VI. Il Ministero
333 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere aggiornamenti sullo
334 svolgimento delle attività indicate nel progetto.

335

336 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, il progetto di
337 cui al comma 6, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto inviati ai sensi del comma 5.
338 L'approvazione del progetto, dell'atto costitutivo e dello statuto costituisce condizione per lo
339 svolgimento dell'attività di gestione da parte della forma associata di gestione istante, fermo restando
340 l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori
341 ed importatori di pneumatici.

342

343 8. Ogni variazione dello statuto o dei contenuti del progetto di cui al comma 6 è comunicata, entro
344 trenta giorni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione
345 fermo restando che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di
346 richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attività indicate nel progetto.

347

348 9. A seguito della comunicazione di cui al comma 8, ove emerge la non conformità delle variazioni
349 effettuate al progetto approvato ed ai requisiti di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della
350 tutela sicurezza energetica intima al legale rappresentante della forma associata di gestione di
351 conformare entro trenta giorni il sistema di gestione ai predetti requisiti e alle indicazioni dal
352 medesimo fornite. La mancata ottemperanza all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce
353 la prosecuzione dell'attività da parte della forma associata di gestione, fermo restando l'obbligo di
354 gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori ed importatori
355 di pneumatici.

356

357 10. Le forme associate di gestione provvedono ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli
358 obblighi di comunicazione e di rendiconto nonché agli altri adempimenti previsti dall'articolo 3,
359 commi 8, 9, 10, 11 e 11-*bis* mediante inserimento nel registro di cui all'articolo 7. Entro il 31 maggio
360 di ogni anno, mediante il modulo di cui all'Allegato 7, da inserire nel registro di cui all'articolo 7,
361 dichiarano le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell'anno civile precedente, per
362 ciascuna area indicata nell'Allegato V nonché la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo
363 di raccolta.

364

365 11. I produttori e gli importatori aderenti comunicano alle rispettive forme associate di gestione i dati
366 di cui all'articolo 3, comma 8, trasferiscono il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto
367 legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile, ed effettuano l'eventuale conguaglio entro il
368 31 maggio di ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla forma associata di gestione di detto contributo
369 costituisce, per il produttore e per l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di
370 gestione posti a suo carico ed è comunicato mediante inserimento nel registro di cui all'articolo 7,
371 senza dilazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla copia
372 della documentazione relativa ai versamenti effettuati.

373

374 12. È fatto divieto di distribuire ai consorziati avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale,
375 anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica collettiva scelta. Gli avanzi di
376 gestione derivanti dal contributo ambientale, iscritti annualmente in apposita riserva di patrimonio
377 netto, sono utilizzati, nei tre esercizi successivi, per la gestione degli PFU, anche qualora siano stati
378 fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato,
379 ovvero per la riduzione del contributo ambientale.

380 L'entità degli avanzi di gestione è compresa tra un valore minimo e un valore massimo, definiti
381 nell'ambito dell'autonomia statutaria della forma associata di gestione e comunicati al Ministero
382 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

383 Gli avanzi di gestione non utilizzati nel terzo esercizio successivo sono destinati, a seguito di apposita
384 richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla gestione di situazioni
385 critiche dovute all'accumulo di pneumatici fuori uso, in misura proporzionale alle quantità di
386 pneumatici che i produttori e gli importatori aderenti alle forme associate la gestione hanno immesso
387 sul mercato.

388

389 13. Le forme associate di gestione si dotano di un sito internet nel quale devono essere reperibili lo
390 statuto ed i principali dati ed informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e
391 della tutela del territorio e del mare quali la relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati
392 di cui all'articolo 3, comma 11, le attività e le finalità dei progetti di ricerca e sviluppo e i relativi esiti,

393 nonché le informazioni relative al valore del contributo applicato per le diverse tipologie degli
394 pneumatici immesse sul mercato, all'organigramma con la definizione di ruoli e responsabilità. Sono
395 altresì indicati gli eventuali sistemi di certificazione ambientale e di qualità adottati.

396

397 **Art. 5**

398 **Sistemi individuali di gestione**

399 1. I produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all'obbligo di
400 cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso sistemi individuali di
401 gestione, secondo i principi di cui agli articoli, 178-*ter*, 178-*quater* e 237 del decreto legislativo n.
402 152/2006, provvedono a comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell'ambiente e della tutela
403 del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all'Allegato II, da inserire nel registro di cui
404 all'articolo 7.

405

406 2. I sistemi individuali di gestione allegano alla comunicazione di cui al comma 1 un progetto
407 descrittivo idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia,
408 economicità e trasparenza e che lo stesso è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio
409 nazionale. Il progetto contiene gli elementi di cui all'Allegato VI. Ministero dell'ambiente e della
410 tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attività
411 indicate nel progetto.

412

413 3. I sistemi individuali di gestione dichiarano entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di
414 cui all'Allegato VII, da inserire nel Registro di cui all'articolo 7, le quantità degli PFU raccolte dai
415 punti di generazione nell'anno civile precedente, per ciascuna area indicata nell'Allegato V, nonché
416 la relativa percentuale di realizzazione sull'obiettivo di raccolta. A tal fine, i produttori e gli
417 importatori di cui al comma 2 che adempiono ai propri obblighi in modo indiretto ricevono dal
418 generatore del rifiuto la dichiarazione di cui all'Allegato 7-*bis*, che costituisce parte integrante
419 dell'Allegato 7.

420

421 4. L'attività di gestione in forma individuale può essere iniziata a decorrere dalla data di trasmissione
422 della comunicazione di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
423 mare in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, intima di conformare il
424 proprio sistema entro un termine non inferiore a trenta giorni. La mancata ottemperanza
425 all'intimazione di cui al precedente periodo impedisce la prosecuzione dell'attività da parte
426 dell'istante, fermo restando l'obbligo di gestione di cui all'articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n.
427 152.

428

429 5. La mancata ottemperanza alle richieste di cui al comma 4 costituisce violazione dell'obbligo di
430 gestione degli PFU anche ai sensi del comma 4 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
431 n. 152.

432

433 6. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, iscritti annualmente in apposita riserva
434 di patrimonio netto, sono utilizzati, nei tre esercizi successivi, per la gestione di PFU, anche qualora
435 siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque
436 denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.

437 L'entità degli avanzi di gestione è compresa tra un valore minimo e un valore massimo, definiti
438 nell'ambito dell'autonomia regolamentare del sistema individuale e comunicati al Ministero
439 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

440 Gli avanzi di gestione non utilizzati nel terzo esercizio successivo sono destinati, a seguito di apposita
441 richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla gestione di situazioni
442 critiche dovute all'accumulo di pneumatici fuori uso, in misura proporzionale alle quantità di
443 pneumatici che i produttori e gli importatori aderenti alle forme associate la gestione ha immesso sul
444 mercato.

445

446 7. I sistemi individuali si dotano di un sito web nel quale devono essere reperibili i principali dati ed
447 informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
448 mare quali la relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati di cui all'articolo 3, comma
449 11, le attività e le finalità dei progetti di ricerca e sviluppo e i relativi esiti, nonché le informazioni
450 relative al valore del contributo applicato per le diverse tipologie degli pneumatici immesse sul
451 mercato, all'organigramma con la definizione di ruoli e responsabilità. Sono altresì indicati gli
452 eventuali sistemi di certificazione ambientale e di qualità adottati

453

454

Art. 6

Contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio

455 1. Il contributo ambientale di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
456 152, è determinato in misura tale da assicurare, in modo completo ed esclusivo, la copertura dei costi
457 della gestione degli PFU di cui all'Allegato VIII, Tabella 3, al netto di ricavi o corrispettivi, comunque
458 denominati, percepiti nell'ambito della predetta gestione. Il contributo è differenziato per le diverse
459 tipologie degli pneumatici, come individuate nell'Allegato 1. Il contributo ambientale è modulato
460 secondo le previsioni di cui all'articolo 178-ter, 237, commi 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile
461 2006, n. 152.

463

464 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli importatori di pneumatici, nonché le loro forme
465 associate di gestione, comunicano, mediante il modulo di cui all'Allegato VIII, da inserire nel registro
466 di cui all'articolo 7, il contributo ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
467 del mare, che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. In caso di rideterminazione del
468 contributo ai sensi dell'articolo 228, comma 3-bis, i produttori e gli importatori di pneumatici, o le
469 loro forme associate, ne danno motivata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
470 territorio e del mare almeno trenta giorni prima dell'applicazione.

471

472 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle forme associate di gestione di cui
473 all'articolo 4 o ai sistemi individuali di cui all'articolo 5, costituiti da produttori o importatori neo-
474 operanti, a partire dal momento in cui la forma associata di gestione o il sistema individuale inizia la
475 propria attività di gestione degli PFU e per tutta la frazione di anno civile residua. In caso di adesione
476 dei produttori o importatori neo-operanti ad una forma associata di gestione già costituita si applicano
477 le disposizioni di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo di applicare il contributo ambientale a
478 partire dal medesimo anno civile di inizio attività.

479

480 4. Il contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico con
481 l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra

482 documentazione fiscale l'entità del contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso. I produttori e
483 gli importatori, o le loro forme associate di gestione, provvedono a tutte le iniziative idonee a portare
484 a conoscenza degli utenti finali, e dei soggetti potenzialmente coinvolti, nelle fasi di
485 commercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del contributo.

486

487 5. Il distributore dello pneumatico, in caso di avvenuta esportazione dello stesso, può richiedere al
488 proprio fornitore dello pneumatico, entro e non oltre sei mesi dall'emissione della fattura di vendita
489 all'estero, il rimborso del contributo ambientale già corrisposto relativo al numero ed alla tipologia
490 degli pneumatici di cui sia comprovata l'avvenuta esportazione, allegando una dichiarazione del
491 legale rappresentante e gli estremi della relativa fattura di vendita all'estero e del documento di
492 trasporto.

493

Art. 7

Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici

496 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero
497 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro informatico nazionale di produttori e
498 importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
499 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che detta anche le
500 modalità operative dello stesso.

501 2. I produttori e gli importatori che esercitano l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 5, si iscrivono
502 al registro di cui al comma 1 mediante la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, da inserire
503 nel Registro.

504

505 3. All'iscrizione delle forme associate di gestione nel registro di cui al comma 1 provvede il Ministero
506 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 4,
507 comma 7.

508 4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i soggetti obbligati di cui al comma 1 possono richiedere che
509 alcune informazioni fornite non siano rese pubbliche. In ogni caso, sono resi pubblici i dati di contatto,
510 atti ad individuare il recapito professionale, nonché i dati relativi alla ragione sociale, al codice fiscale,
511 alla partita IVA, alla forma di gestione prescelta e all'entità del contributo individuata per ciascuna
512 tipologia di cui all'Allegato I.

513

Art. 8

Sanzioni

515 1. Ai produttori ed agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione
516 che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità individuate ai sensi
517 dell'articolo 3, comma 4, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo
518 percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.

519

520 2. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che,
521 pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di
522 comunicazione previsti dal presente capo in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del
523 territorio e del mare, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del
524 contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.

525

526 3. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro forme associate di gestione che, pur
527 provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente agli obblighi di comunicazione di cui
528 all'articolo 3, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del
529 contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
530

531 4. Ai produttori e agli importatori di pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche
532 attraverso il trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 11, del presente decreto ad una
533 struttura associata, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo
534 percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.

535

536 5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, tale
537 determinazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, verrà effettuata, a seguito di richiesta
538 dell'organo di controllo precedente, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

539 6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le
540 disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

541

542 7. Per garantire la finalità della salvaguardia ambientale, gli enti pubblici forniscono al Ministero
543 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché agli organi di controllo che ne fanno
544 richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei
545 produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni correttive.

546

547

Art. 8-bis

Divieto di prosecuzione delle attività di gestione

548 1. È fatto divieto di prosecuzione delle attività alle forme associate di gestione che non raggiungono
549 le quantità complessive individuate ai sensi dell'articolo 3 comma 4, oppure che, pur avendo raggiunto
550 dette quantità non abbiano rispettato i parametri/target di raccolta di cui all'Allegato 5 per almeno 5
551 province e per quantitativi inferiori al 10% per singola provincia. Il Ministero dell'ambiente e della
552 tutela del territorio e del mare, accertata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
553 all'articolo 3 comma 9, la violazione dei parametri/target di raccolta, comunica al legale
554 rappresentante della forma associata di gestione il divieto di prosecuzione dell'attività dall'anno
555 successivo, concedendo ai soggetti associati un termine di 60 giorni per comunicare la scelta del
556 sistema di gestione con cui adempiere dal successivo anno all'obbligo di cui all'articolo 228 del
557 decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

559

560 2. È fatto divieto di prosecuzione dell'attività ai sistemi individuali di gestione che non raggiungono
561 le quantità complessive individuate ai sensi dell'articolo 3 comma 4, oppure che, pur avendo raggiunto
562 dette quantità non abbiano rispettato i parametri di raccolta di cui all'Allegato 5 per due anni per
563 almeno 5 province e per quantitativi inferiori al 10% per singola provincia. Il Ministero dell'ambiente
564 e della tutela del territorio e del mare, accertata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
565 di cui all'articolo 3 comma 9, la violazione per due anni dei parametri/target di raccolta, comunica al
566 legale rappresentante del sistema individuale di gestione il divieto di prosecuzione dell'attività
567 dall'anno successivo, concedendo un termine di 60 giorni per comunicare la scelta della forma
568 associata con cui adempiere dal successivo anno all'obbligo di cui all'articolo 228 del decreto
569 legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

570

Capo III

Disposizioni relative al mercato del primo equipaggiamento

Art. 9

PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita

576 1. I produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme
577 associate, raccolgono e gestiscono gli PFU provenienti da veicoli a fine vita, dietro corrispettivo
578 pagato dal fondo di cui al comma 6 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri
579 soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitività economica, gli PFU provenienti da
580 veicoli a fine vita.

581

582 2. Sono confermate la vigenza e l'operatività del comitato di gestione degli PFU istituito, presso
583 l'Automobile Club d'Italia (ACI), dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e
584 della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82. La composizione ed il funzionamento del
585 comitato sono disciplinati dal presente articolo.

586

587 3. Il comitato è composto da sei membri uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
588 e del mare che ne assume la presidenza, uno designato dalle associazioni dei produttori, importatori
589 e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle associazioni dei
590 produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno
591 designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall'ACI.

592

593 4. Il comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme associate, valutano
594 periodicamente e congiuntamente le attività di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne
595 efficacia, efficienza ed economicità e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticità emergenti
596 e sottopongono al Comitato di cui al comma 3 le azioni individuate.

597

598 5. I produttori, gli importatori di pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti
599 autorizzati di cui al comma 1 concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate di
600 gestione le attività di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi costi.

601

602 6. Il comitato individua, con le modalità di cui al comma 11, sulla base della documentazione fornita
603 dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, nonché dagli altri soggetti autorizzati, l'entità del
604 contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita
605 nell'anno civile successivo e lo comunica, entro il 31 ottobre al Ministero dell'ambiente e della tutela
606 del territorio e del mare il quale, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. Il contributo è
607 riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale
608 e versato nel fondo costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI) dall'articolo 7, comma 5 del
609 decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, di cui
610 è confermata l'operatività e la vigenza. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza, efficacia
611 ed economicità, è affidata all'ACI con la vigilanza del comitato. I rivenditori hanno l'obbligo di
612 esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di
613 vendita.

614

615 7. I produttori e gli importatori di pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti
616 autorizzati di cui al comma 1 comunicano al comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime
617 degli oneri relativi alle componenti di costo per le attività di gestione, ai fini dell'aggiornamento del
618 contributo per l'anno civile successivo, da determinare con la procedura di cui al comma 6. Il comitato
619 provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di pubblicità, informazioni sulle
620 componenti di costo che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalità dello stesso.
621 Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo sono utilizzati per la riduzione del
622 contributo ambientale nei due esercizi successivi ovvero per la gestione degli PFU anche qualora
623 siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque
624 denominato. Gli avanzi di gestione non utilizzati nel secondo esercizio successivo sono destinati, a
625 seguito di apposita richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla
626 gestione di situazioni critiche dovute all'accumulo di pneumatici fuori uso, in misura proporzionale
627 alle quantità di pneumatici che il produttore o l'importatore immettono sul mercato. Il comitato,
628 avvalendosi degli uffici dell'ACI, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmette al Ministero
629 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto circa l'attività svolta nell'anno
630 precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del rendiconto economico relativi
631 all'esercizio precedente forniti da ACI corredati dalle valutazioni del comitato stesso. Il comitato di
632 gestione dei PFU istituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI), previa intesa con il Ministero
633 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalità di trasferimento, in favore
634 delle forme di gestione, degli avanzi di gestione non utilizzati, necessari a garantire gli obblighi di
635 gestione, calcolate in proporzione alle rispettive quote di immissione sul mercato. Il trasferimento
636 delle risorse finanziarie da parte dell'ACI avviene, con cadenza annuale e per competenza, a valere
637 sulle risorse disponibili derivanti dagli avanzi di gestione non utilizzati risultanti dalla gestione
638 sociale.

639

640 8. I corrispettivi di cui al comma 7 sono fatturati al fondo di cui al comma 6, dai produttori e dagli
641 importatori di pneumatici o eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti autorizzati e
642 pagati dal fondo.

643

644 9. Gli obiettivi di recupero e riciclo degli PFU provenienti da veicoli a fine vita rimangono all'interno
645 dei target di responsabilità della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU provenienti dalla demolizione
646 di tali veicoli, non vengono considerati nel computo delle quantità di cui all'articolo 3. Gli PFU
647 provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo
648 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
649 Gli pneumatici usati che, dal mercato del primo equipaggiamento, vengono immessi nel mercato del
650 ricambio devono essere rendicontati dall'ACI al Registro di cui all'articolo 7 entro il 31 gennaio di
651 ogni anno civile, secondo il modulo di cui all'Allegato III, anche ai fini di quanto previsto al
652 precedente comma 7.

653

654 10. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli a fine vita al sistema di gestione
655 previsto dal presente articolo, inseriscono i predetti quantitativi di PFU nel modello di dichiarazione
656 ambientale, così come indicato all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
657 209 e successive modifiche ed integrazioni.

658

659 11. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione degli PFU e dei costi di gestione e
660 di amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 6 ed è commisurato alla tipologia degli
661 pneumatici a cui si riferisce. I parametri tecnici per l'individuazione delle diverse tipologie di
662 contributo sono quelli di cui all'Allegato 9.

663

664 Capo IV

665

666 Art. 10

667 Disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali

668 1. Sono abrogati i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile
669 2011, n. 82 e 20 gennaio 2012.

670

671 2. Gli Allegati I-III-IV-V-VII-VIII al D.M. n. 182 del 2019 sono sostituiti dagli Allegati al presente
672 decreto ed è aggiunto l'Allegato VII-bis. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
673 decreto.

674

675 3. Le parole “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono sostituite, ove
676 ricorrono, dalle seguenti: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

677

678 4. Al D.M. n. 147/2024 è introdotto il comma 4 all'articolo 4 del medesimo decreto è inserita la
679 seguente disposizione:

680

681 4) Il comitato ACI provvede alla comunicazione di cui all'articolo 9 del D.M. n. 182/2019.

682

683 5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
684 della finanza pubblica.

685

686 6. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio dell'anno civile
687 successivo a quello della sua entrata in vigore.

688

689

690

691 Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
692 della Repubblica Italiana.

693

694 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
695 normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
696 osservare.

697

698

699 Roma, _____ Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica